

STATUTO

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE, DURATA, LOGO

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "CENTRO STUDI STORICI E SOCIALI" in breve "CENSES", con sede legale in Roma, Via Silvestro II, 14.

L'Associazione ha durata illimitata.

Potranno essere costituiti, su deliberazione del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, sezioni tematiche, sezioni territoriali e gruppi, in Italia e all'estero. L'adesione all'Associazione di ciascuna sezione territoriale e ciascun gruppo sarà disciplinata da apposito regolamento che ne definirà le modalità di partecipazione per il raggiungimento degli scopi e per l'attuazione dei programmi dell'Associazione, nel rispetto del presente Statuto e ferma restando l'autonomia giuridica ed amministrativa delle parti.

Le sezioni territoriali potranno usare il logo ed il marchio adottato ai sensi di legge dell'Associazione, mentre i gruppi potranno usarlo solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2) FINALITÀ

Il Centro Studi Storici e Sociali si propone:

1. di contribuire allo studio della società ed alla elaborazione di sintesi culturali rivolte all'agire politico;
2. di raccogliere i documenti e promuovere studi ed attività culturali riguardanti l'opera dei cattolici italiani nel '900, con particolare riferimento alla partecipazione dei cattolici alla vita del Paese.

Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro Studi Storici e Sociali si propone di:

1. collaborare alla redazione, pubblicazione e divulgazione, anche per il tramite della rete informatica, di materiale informativo ed editoriale;
2. organizzare incontri, manifestazioni, conferenze, convegni, dibattiti, seminari di studio, proiezioni audiovisive;
3. collaborare alla produzione di note, opuscoli, libri, supporti audiovisivi e multimediali per favorire orientamenti positivi verso i valori promossi dall'associazione;
4. provvedere alla acquisizione, conservazione e valorizzazione di beni culturali, specie archivistici e librari;
5. sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano in settori affini;
6. promuovere l'associazione "Argomenti 2000" avente come finalità lo studio e l'elaborazione di tematiche sociali e politiche, specie con riferimento alla transizione italiana;
7. dare impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche che perseguono fini analoghi;
8. accedere a contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni dello Stato, dell'Unione Europea, di altri enti pubblici o di enti privati;
9. svolgere qualsiasi altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.

ARTICOLO 3) SOCI

Possono essere soci del Centro Studi Storici e Sociali le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti di fatto, italiani o stranieri, che condividono le finalità dell'Associazione.

Sono soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti di fatto che dichiarano di accettare le norme del presente Statuto, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che versano,

all'atto dell'ammissione, la quota associativa. Ove l'associato non sia una persona fisica, l'ente indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l'Associazione e nell'Assemblea.

Accanto ai soci effettivi vi è la categoria dei soci fondatori che pur avendo partecipato all'atto fondativo, per i più diversi motivi non sono nella condizione di partecipare alla vita dell'Associazione. Tale condizione viene verificata dal Consiglio Direttivo d'intesa con il socio.

Il socio decade dalla qualifica per:

1. recesso, dimissioni o morte;
2. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità morale, comportamento contrario agli scopi dell'associazione o morosità nel versamento della quota associativa.

La perdita della qualità di socio implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

I soci hanno pari diritti tra loro e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. Il contributo associativo è irripetibile, intrasmissibile e non rivalutabile.

La misura della quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4) ORGANI DEL CENTRO

Sono organi del Centro Studi Storici e Sociali:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. uno o più Vice-Presidenti
5. Il Segretario Generale
6. Il Tesoriere
7. Il Comitato Scientifico

ARTICOLO 5) ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci effettivi dell'Associazione ed è convocata una volta l'anno. L'Assemblea può essere, inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci effettivi regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, in quanto dovuta. Sono ammesse deleghe soltanto ad altri soci, sino ad un massimo di due per ciascun socio.

L'avviso scritto di convocazione deve essere inviato a ciascun socio mediante posta o e-mail o fax con almeno dieci giorni d'anticipo. Nell'avviso scritto di convocazione sono indicati la data, l'ora di inizio ed il luogo della seduta nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera ai sensi dell'art. 21 del Codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio effettivo da lui designato. Al Presidente dell'Assemblea spetta di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere eventuali uditori esterni.

Il Segretario Generale redige il processo verbale delle sedute dell'Assemblea che viene sottoscritto da questi e dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera su:

1. il programma generale annuale delle attività;
2. la nomina del Consiglio Direttivo;
3. la modifica dello Statuto;
4. lo scioglimento dell'Associazione;
5. tutto quanto ad essa demandato.

ARTICOLO 6) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri da cinque a nove. Dura in carica tre anni ed i consiglieri sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed il Segretario Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo nonché all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere eletto dal Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario Generale il relativo verbale che è sottoscritto da questi e dal Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo compila un regolamento per l'organizzazione e le attività del Centro Studi Storici e Sociali.

ARTICOLO 7) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile.

Al Presidente spetta ogni potere per l'ordinaria gestione dell'Associazione nonché la legale rappresentanza, anche processuale, dell'Associazione. Entro tali limiti egli può delegare la rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, anche mediante procura notarile. I procuratori eventualmente nominati dovranno riferire e rendere conto del proprio operato al Presidente.

Il Presidente ha il potere di compiere atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente dovrà, comunque, preventivamente ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo per l'acquisto o la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, la compravendita di prodotti e strumenti finanziari; la concessione di garanzie reali e personali; l'accettazione di eredità, donazioni e legati; la registrazione di periodici a nome dell'Associazione.

ARTICOLO 8) SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è immediatamente rinominabile.

Il Segretario Generale dirige l'attività della Segreteria del Centro Studi Storici e Sociali, assiste il Presidente nell'assolvimento del suo incarico, cura lo svolgimento delle iniziative dell'Associazione e redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9) COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da un numero di membri da 4 a 12, nominati dal Consiglio Direttivo, che durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Comitato Scientifico è convocato, su invito del Presidente dell'Associazione, almeno due volte all'anno. Il Comitato Scientifico può far assistere alle proprie riunioni esperti e consulenti, all'uopo designati di volta in volta.

Il Comitato Scientifico elabora i programmi di attività del Centro Studi Storici e Sociali compatibilmente con le risorse patrimoniali disponibili.

ARTICOLO 10) RISORSE PATRIMONIALI

Il patrimonio del Centro Studi Storici e Sociali è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione nonché dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Centro Studi Storici e Sociali trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- 1) quote e contributi dei soci;
- 2) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- 3) eredità, donazioni e legati;
- 4) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, effettuate occasionalmente, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 7) altre entrate compatibili con le finalità associative.

Il Centro Studi Storici e Sociali conserva, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui ai numeri 3, 4, 5 del comma precedente, nonché, per le risorse economiche di cui al numero 2, la documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Il Centro Studi Storici e Sociali non ha fini di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre persone giuridiche che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Esso impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Centro Studi Storici e Sociali si accolla il debito eventualmente insorgente dalla applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all'art. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ARTICOLO 11) MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, a tale scopo convocata, con la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12) SCIoglimento

Su proposta del Consiglio Direttivo, lo scioglimento del Centro Studi Storici e Sociali è deliberato, con il voto favorevole di 3/4 dei suoi componenti, dall'Assemblea, a tale scopo convocata, che provvede alla nomina del liquidatore. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre persone giuridiche operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 13) COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Organi dell'Associazione, tra gli Organi e i soci ovvero tra i soci, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà devoluta al giudizio di tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo dai due arbitri così eletti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del

Tribunale di.... Gli arbitri giudicheranno in forma irrituale, *ex bono et aequo*, con giudizio inappellabile, entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio.

ARTICOLO 14) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i primi 6 anni solari di vita dell'Associazione, al fine di assicurare stabilità ed omogeneità di creazione dell'indirizzo dell'attività associativa, il Consiglio Direttivo sarà composto dalle persone a tal fine indicate nell'Atto Costitutivo. Ove sia necessario provvedere alla sostituzione per qualsiasi causa di dette persone, il Consiglio Direttivo, per tale periodo, provvederà autonomamente alla cooptazione di persone ritenute meritevoli, anche aumentando il numero dei componenti il Consiglio sino al massimo previsto.

ARTICOLO 15) NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto, derogato o incompatibile con il presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia.